



SENT. N. 72/25

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24163** del Registro di

Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte nei confronti di:

V.M., c.f. *omissis* nato a *omissis* il

omissis, residente a *omissis*, via *omissis*,

rappresentato e difeso dagli avv. Anna Barbero e Marco Briccarello ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, corso Galileo Ferraris

n. 120,

PEC: *anna.barbero@pecordineavvocatisaluzzo.it*

PEC: marcobriccarello@pec.ordineavvocatitorino.it

Uditi nell'udienza camerale dell'11 giugno 2025, il Consigliere relatore Dott.

Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore generale Carlo Alberto Martini e l'Avv. Luigi Angeletti per il

convenuto, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura contabile ha citato in giudizio il sig. M.V., in qualità di

titolare della ditta individuale *omissis* di V.M., per sentirlo

condannare al risarcimento del danno di euro 26.274,17 (ventiseimiladuecentosettantaquattro/17), cagionato a Finpiemonte S.p.a, società *in house* della Regione Piemonte.

A fondamento della propria pretesa, il requirente ha addotto, in estrema sintesi, lo sviamento dalla destinazione pubblicitaria e la mancata restituzione della quota di finanziamento, a valere sul P.O.R.-F.E.S.R. (Programma Operativo Regionale finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2014/2020, Azione III.3c.1.1 – Fondo PMI, percepito dall'impresa del convenuto per l'importo di euro 60.500,00, dei quali il 60% (pari a euro 36.300,00) rappresentato da fondi regionali e il restante 40% da fondi bancari.

Il finanziamento, approvato con determinazione regionale n. 1038 del 30/12/2015 e s.m.i. ed erogato da Finpiemonte con provvedimento del 7/12/2016, era destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da micro, piccole e medie imprese, ed in particolare all'introduzione nell'azienda percettrice di un nuovo impianto di taglio lamiera al plasma.

Nella ricostruzione attorea, il convenuto ometteva di inviare la rendicontazione finale dell'intervento entro il termine previsto dal bando (6/8/2017, poi prorogato al 10/12/2017), nonché successivamente, impedendo così di

verificare l'effettiva attuazione dell'investimento e la realizzazione degli obiettivi indicati nel relativo programma. L'impresa si rendeva, altresì, morosa nel pagamento di parte delle rate del finanziamento erogato, per l'importo residuo oggetto di domanda, determinando così la revoca del medesimo con provvedimento di Finpiemonte S.p.a. del 27/7/2018.

Il requirente, pertanto, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, ha dedotto la responsabilità del convenuto nella sua qualità di soggetto percettore, consistente nello sviamento del contributo dalla sua originaria finalità pubblicistica.

Con comparsa ritualmente depositata in giudizio, l'odierno convenuto, pur contestando la fondatezza della domanda attorea sotto vari profili, ha tuttavia richiesto di accedere al rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c., per la definizione alternativa del giudizio, mediante l'offerta di pagamento di una somma di euro 7.882,25, pari al 30% della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura.

La Procura ha espresso parere favorevole alla suddetta richiesta con atto del 27/1/2025.

All'esito dell'udienza camerale del 20 febbraio 2025, il Collegio ha accolto l'istanza nei termini prospettati dal convenuto e con decreto n. 6 del 7 marzo 2025 ha disposto il pagamento della somma di euro **7.882,25** (settemilaottocentoottantadue/25) a carico del medesimo, entro il termine perentorio di trenta giorni, a favore della Regione Piemonte, con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale.

L'interessato ha prodotto la documentazione attestante il pagamento della

somma e il relativo incameramento da parte dell'amministrazione danneggiata (bonifico del 4/4/2025 e quietanza del 7/4/2025), la cui regolarità è stata verificata, con l'adesione del P.M., nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.

Il giudizio è stato conseguentemente trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In virtù dell'accertato pagamento della somma sopra indicata, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. III App., n.104/2018).

2. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dal convenuto, che ha concorso a realizzare la medesima, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
visto l'articolo 130, comma 8 c.g.c.,
dichiara estinto il giudizio in epigrafe nei confronti di **V.M.**

Spese compensate.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025 con
l'intervento dei Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 26/06/2025	
	per Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	Il Funzionario: Francesca CAMPANA	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"	
	DISPONE	
	Che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Dott. Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 26/06/2025	
	per Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	Il Funzionario: Francesca CAMPANA	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 5 di 6 -	

